

STATUTO

**"CONSORZIO DI
COOPERATIVE SOCIALI
COSER FABRIANO ONLUS -
SOCIETA'COOPERATIVA"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FABRIANO AN VIA ALDO MORO 5/6

Numero REA: AN - 190287

Codice fiscale: 02474150428

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato A) all'atto del 18.04.2019, Repertorio n.201696/30263	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	1.È costituito un consorzio tra cooperative sociali, in	
	forma di società cooperativa, denominato "Consorzio di	
	Cooperative Sociali COSER FABRIANO ONLUS Società	
	Cooperativa ", in sigla "Consorzio COSER FABRIANO ONLUS	
	Soc. Coop.", ai sensi dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. n.	
	1577 del 14/12/1947 e successive modifiche.	
	2.Al Consorzio si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Libro V, Titolo VI del	
	codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto	
	dal Titolo VI del Libro V del codice civile, in quanto	
	compatibili, le disposizioni in materia di società a	
	responsabilità limitata.	
	3.Al consorzio si applicano, le disposizioni di cui al	
	decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017.	
	4.Al consorzio si applicano, inoltre, le disposizioni di	
	cui alla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 sulle cooperative	
	sociali e loro consorzi.	
	Art. 2 Sede	
	1.Il Consorzio ha sede nel Comune di Fabriano	
	all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione	
	eseguita presso il registro delle imprese a norma	

	dell'art. 121-ter delle disposizioni di attuazione del	
	Codice Civile.	
	2.Su deliberazione dell'organo amministrativo, che è	
	abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio del	
	Registro delle Imprese, esso può trasferire la sede sociale	
	nel territorio comunale nonché istituire e sopprimere,	
	succursali, agenzie e filiali fuori della propria sede	
	sociale.	
	3.Spetta invece alla assemblea dei soci decidere il	
	trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato	
	al primo comma.	
	4.Il domicilio dei soci, per i rapporti con il consorzio,	
	è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3 - Durata	
	1.La durata del Consorzio decorre dalla sua legale	
	costituzione fino al 31/12/2050; tale durata potrà	
	essere prorogata o il Consorzio anticipatamente sciolto	
	con deliberazione dell'Assemblea dei soci.	
	2.Ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione di	
	proroga della durata del Consorzio spetterà il diritto di	
	recesso a norma dell'articolo 12 del presente Statuto.	
	TITOLO II SCOPO OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo	
	1.Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	

	2. Lo scopo che il Consorzio intende perseguire è quello	
	dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini,	
	attraverso la gestione di servizi socio - sanitari,	
	assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, comma	
	1, lettera a) della legge n. 381/91, nonché le finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste	
	dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e	
	successive integrazioni e modificazioni.	
	3.Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le	
	migliori condizioni economiche professionali e di servizi a	
	favore delle imprese cooperative dei soci.	
	4.Il Consorzio si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Italiano. Per ciò il	
	consorzio potrà aderire, accettandone gli statuti, ad una o	
	più delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza	
	e tutela del movimento cooperativo riconosciute dal Ministero	
	del Lavoro e della Previdenza sociale ed ai relativi organismi	
	periferici, provinciali e regionali, nel cui territorio ha la	
	propria sede sociale.	
	5.Il Consorzio potrà svolgere la propria attività anche	
	con terzi non soci.	
	6.I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei	
	rapporti mutualistici tra il Consorzio e le Cooperative socie	

	sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto,	
	nel rispetto del principio di parità di trattamento di cui	
	all'art. 2516 Codice Civile, dagli amministratori ed approvato	
	dall'Assemblea dei soci.	
	Art. 5 - Oggetto	
	1. Il Consorzio, con riferimento ai requisiti economici e	
	professionali ed agli interessi dei soci ha per oggetto	
	la disciplina ed il coordinamento delle attività dei	
	consorziati ai fini della gestione congiunta , sia	
	diretta che tramite le cooperative consorziate, di	
	servizi socio - sanitari ed educativi di cui al comma 1,	
	lettera a) dell'articolo 1 della Legge n. 381 dell'8	
	novembre 1991, nonché le attività civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale previste dal decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sia di carattere	
	residenziale che semi residenziale e/o domiciliare, e/o	
	relativi a strutture di riabilitazione, rivolti a	
	anziani, minori, disabili fisici e psichici, persone in	
	situazione di disagio sociale in genere.	
	2.Per la realizzazione di quanto nel punto precedente il	
	consorzio, in nome proprio o, se del caso, a nome dei soci-	
	consorziati, ma sempre nel loro interesse e secondo quanto tra	
	essi convenuto, potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali fra i quali:	

	01) stipulare e sottoscrivere con la committenza e/o	
	con i terzi tutti i contratti o altri negozi	
	relativi agli affidamenti di cui ai punti	
	precedenti;	
	02) curare i rapporti con i committenti e le altre	
	amministrazioni ed enti interessati a qualsivoglia attività	
	compresa nello scopo;	
	03) organizzare, coordinare e disciplinare le attività dei	
	consorziati ai fini dell'esecuzione di ogni prestazione	
	comprese nelle concessioni o negli affidamenti che andrà ad	
	acquisire;	
	04) compiere operazioni mobiliari, industriali, commerciali	
	o finanziarie, eseguire depositi e/o concedere o far prestare	
	garanzie in relazione all'affidamento ed all'esecuzione dei	
	servizi, ricevere ed effettuare pagamenti attraverso ogni	
	opportuno mezzo;	
	05) svolgere, sempre con indirizzo mutualistico, qualunque	
	altra attività connessa agli scopi sopra elencati, e	
	quant'altro utile o necessario al fine di diffondere i	
	principi della cooperazione mutualistica;	
	06) compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o	
	utili alla realizzazione degli scopi sociali.	
	3. Il Consorzio potrà assumere interessenze e	
	partecipazioni in altre imprese, anche sociali, sotto	
	qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a	

	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato a condizione che la misura e l'oggetto della	
	partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto	
	determinato dallo statuto, inoltre l'assunzione di	
	partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata	
	deve essere deliberata dalla assemblea dei soci.	
	4.Il Consorzio potrà dare adesione e partecipazione ed	
	enti ed organismi consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed	
	agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.	
	5.Il Consorzio potrà stipulare contratti per la	
	partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi	
	dell'articolo 2545 septies, con la preventiva autorizzazione	
	della Assemblea dei Soci.	
	6.Il Consorzio si propone di stimolare lo spirito di	
	previdenza e di risparmio di soci istituendo una sezione di	
	attività, disciplinata da apposito regolamento interno	
	approvato dall'Assemblea dei soci, per la raccolta di prestiti,	
	limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del	
	conseguimento dell'oggetto sociale in conformità alle vigenti	
	disposizioni di legge in materia.	
	7.È pertanto tassativamente vietata la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.	
	8.Per il concreto funzionamento del consorzio il	
	Consiglio di Amministrazione potrà predisporre regolamenti	

	interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei	
	soci.	
	9.In particolare i rapporti tra il Consorzio ed i soci	
	possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività tra	
	il consorzio stesso ed i soci.	
	10.I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante	
	dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli	
	amministratori e approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per l'Assemblea chiamata a	
	modificare lo statuto.	
	TITOLO III SOCI	
	Art. 6 Requisiti dei soci	
	1.Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	2.Possono essere soci le società cooperative sociali	
	costituite a norma della legge 08.11.1991, numero 381	
	regolarmente iscritte all'Albo Regionale delle	
	Cooperative Sociali istituito dalla Regione Marche, e	
	loro consorzi, che abbiano partecipato in associazione	
	temporanea di impresa alla gara per l'affidamento del	
	servizio di gestione di numero due moduli di comunità	
	socio educativa riabilitativa per disabili denominati	
	"Dopo di noi 1" e "Dopo di noi 2" siti in Fabriano, Via	
	Aldo Moro, che abbiano maturato una capacità	

	professionale nei settori di cui alloggetto del	
	Consorzio che possano collaborare al raggiungimento dei	
	fini sociali, che condividono gli scopi sociali del	
	Consorzio al fine di migliorarne lo sviluppo e si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali del consorzio	
	partecipando inoltre alla gestione mutualistica.	
	3.Non possono essere soci le cooperative sociali in stato	
	di liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali.	
	4.L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo	
	dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività del Consorzio. L'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli	
	interessi dei soci, anche in relazione alle strategie	
	imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	5.Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	6.È fatto divieto ai soci di partecipare	
	contemporaneamente in altre cooperative o consorzi che	
	perseguono identici scopi ed esplichino una attività	
	concorrente, senza espressa e preventiva autorizzazione del	
	consiglio di amministrazione che terrà conto dei settori e dei	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le delle loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	7.I criteri di ammissione non possono essere	

	discriminatori, bensì coerenti con lo scopo mutualistico e con	
	l'attività economica svolta.	
	Art. 7 Procedure di ammissione	
	1. Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	al consiglio d'amministrazione domanda scritta, che dovrà	
	contenere:	
	01) descrizione dell'attività svolta;	
	02) denominazione sociale, sede, codice fiscale e oggetto	
	sociale;	
	03) copia della delibera assunta dall'organo competente	
	dalla quale risulti la decisione di richiedere l'ammissione,	
	l'indicazione dell'ammontare del capitale sociale che si	
	sottoscrive e la designazione della persona autorizzata a	
	rappresentare la società, a tutti gli effetti, in seno al	
	consorzio;	
	04) l'ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere, in misura, comunque non inferiore ad euro	
	duemila e zero centesimi;	
	05) la dichiarazione di non trovarsi in una delle	
	condizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 157 del 17/03/1995	
	e successive modificazioni e integrazioni, che prevedono	
	l'esclusione dalla partecipazione a gare d'appalto;	
	06) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai	
	regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	

	07)se richiesto dal consiglio d'amministrazione, copia del	
	certificato di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative	
	sociali o della ricevuta di presentazione della domanda di	
	iscrizione;	
	08)ogni altra informazione eventualmente richiesta dal	
	consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esistenza	
	dei requisiti per l'ammissione.	
	2. Il consiglio d'amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto e	
	l'inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate,	
	delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i	
	termini per il versamento del capitale sociale.	
	3. La delibera d'ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e ha effetto dall'annotazione a cura degli	
	amministratori nel libro soci.	
	4. In caso di rigetto della domanda d'ammissione, il	
	consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta	
	giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato il	
	quale potrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione,	
	chiedere ad un organo composto da tre persone, scelte tra	
	soggetti esterni con comprovata esperienza nell'ambito	
	cooperativo, nominato dalla assemblea dei soci, di	
	pronunciarsi entro 20 giorni ovvero attivare le eventuali	
	azioni legali.	
	5. Nel caso in cui l'organo si pronunci in modo difforme	

	da quello del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo può	
	attivare le procedure arbitrali di cui agli articoli 37 e 38.	
	6. Il consiglio di amministrazione illustra nella	
	relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte	
	con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	Art. 8 Trasferimento delle quote	
	1. Il capitale sociale dei soci è costituito da quote che	
	sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a	
	pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso il	
	consorzio se la cessione non è autorizzata dagli	
	amministratori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530	
	c.c..	
	2. Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione al consiglio di amministrazione con	
	lettera raccomandata.	
	3. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è	
	libero di trasferire la propria quota e il consorzio deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente purché abbia i	
	requisiti per divenire socio.	
	4. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato; contro il diniego il socio entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può	
	attivare le procedure arbitrali e di conciliazione di cui agli	

	articoli 37 e 38.	
	Art. 9 Obblighi dei soci	
	1. I soci sono obbligati:	
	01)al versamento delle quote sottoscritte, con le	
	modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di	
	amministrazione;	
	02)all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	03)a partecipare all'attività del consorzio, secondo le	
	necessità dello stesso, ed eseguire le assegnazioni affidate.	
	Art. 10 Diritti dei soci	
	1. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.	
	2.Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci	
	lo richieda gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste.	
	3.L'esame deve essere svolto attraverso un	
	rappresentante, eventualmente assistito da un professionista	
	di propria fiducia.	
	4.Tali diritti non spettano ai soci in mora per la	
	mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto	
	alle obbligazioni contratte con la società.	

	Art. 11 Perdita della qualità di socio	
	1.La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	Art. 12 Recesso	
	1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2532 c.c., oltre	
	che nei casi previsti dall'art. 2473 c.c., può recedere	
	il socio:	
	01) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	02)che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	2.Il recesso del socio non può essere parziale.	
	3.La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata al consorzio.	
	4.Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro	
	sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i	
	motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso.	
	5.Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il	
	consiglio di amministrazione deve darne immediatamente	
	comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure	
	arbitrali e di conciliazione di cui ai successivi articoli 37	
	e 38.	
	6.Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	

	7.Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva	
	diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	8.Resta inteso che il socio receduto, salva diversa	
	pattuizione con il consorzio, è tenuto all'integrale	
	esecuzione degli impegni contrattuali già assunti nei	
	confronti del consorzio.	
	Art. 13 Esclusione	
	1.L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, può essere deliberata dal consiglio	
	amministrazione allorché:	
	01) commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dal presente statuto, dai	
	regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali nonché dalle	
	obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;	
	02)senza giustificato motivo e pur dopo formale	
	intimazione scritta, si renda moroso nel pagamento delle quote	
	sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad	
	altro titolo verso la società o non adempia puntualmente agli	
	impegni assunti a qualsiasi titolo verso il consorzio;	
	03)non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società;	

	04)partecipi, senza essere autorizzato dal consiglio	
	d'amministrazione, in altre cooperative, consorzi o società in	
	genere che perseguono identici scopi ed esplichino una	
	attività concorrente;	
	05)si trovi in stato di liquidazione, fallimento o	
	qualsiasi altra procedura concorsuale;	
	06)per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi al	
	consorzio, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti	
	terzi, limmagine pubblica;	
	07)qualora ammesso a socio col titolo di "cooperativa	
	sociale", perda i requisiti necessari e venga cancellato dalla	
	categoria cooperazione sociale;	
	08)si trovi in una delle condizioni di cui allart. 12 del	
	D.Lgs. n° 157 del 17/03/1995 e successive modificazioni e	
	integrazioni, che prevedono l'esclusione dalla partecipazione	
	a gare d'appalto.	
	2.Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha	
	effetto dalla annotazione nel libro soci e determina	
	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti	
	salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione.	
	Art. 14 Controversie in materia di recesso ed esclusione	
	1.Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci che ne sono l'oggetto,	
	mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	2.Contro la deliberazione di esclusione l'interessato,	

	entro sessanta giorni dalla comunicazione, può chiedere ad un	
	organo composto da tre persone, scelte tra soggetti esterni	
	con comprovata esperienza nell'ambito cooperativo, nominato	
	dalla assemblea dei soci, di pronunciarsi entro 20 giorni	
	ovvero attivare le eventuali azioni legali. Nel caso in cui	
	l'organo si pronunci in modo difforme da quello del Consiglio	
	di amministrazione, quest'ultimo può attivare le procedure	
	arbitrali di cui agli articoli 37 e 38.	
	Art. 15 Diritti conseguenti al recesso o all'esclusione	
	1. I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso delle somme versate per liberare le quote da	
	essi sottoscritte e di quelle ad essi eventualmente	
	attribuite per rivalutazioni ai sensi dell'art.7 della	
	legge n° 59/1992 o a titolo di ristorno.	
	2. La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione	
	alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio nel corso del quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa	
	operativo.	
	3. Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante	
	al consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale	
	credito liquido, deve essere effettuato entro i centoottanta	
	giorni successivi all'approvazione del predetto bilancio.	
	4. Per le quote assegnate al socio a titolo di ristorno il	
	rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli	

	interessi legali, entro il termine massimo di cinque anni.	
	5.I soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla	
	quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati,	
	relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operativo.	
	Art. 16 Prescrizione dei diritti conseguenti al recesso o	
	al'esclusione	
	1.I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il	
	rimborso delle quote loro spettanti entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è	
	divenuto operativo.	
	2.Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso	
	nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del	
	consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 17 Strumenti finanziari	
	1.Con deliberazione dell'Assemblea, il Consorzio può	
	emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di	
	diritti di amministrazione, ad investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori	
	qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483	
	del Codice Civile e dell'articolo 111-octies delle	
	disposizioni di attuazione e transitorie del Codice	
	Civile.	

	2. In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa	
	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei	
	titoli emessi ed il relativo valore nominale	
	unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le	
	modalità di corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	3. La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i	
	compiti che vengono attribuiti al Consiglio di	
	Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.	
	4. All'assemblea speciale dei possessori di titoli di cui	
	al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti del	
	Codice Civile, in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V ORGANI SOCIALI	
	Art. 18 Organi	
	1. Sono organi della Società:	
	01) l'Assemblea dei soci;	
	02) l'Organo Amministrativo;	
	03) il Collegio Sindacale, se nominato.	
	SEZIONE I - ASSEMBLEA	
	Art. 19 Convocazione - competenze	

	1.L'assemblea regolarmente costituita rappresenta	
	l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in	
	conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano	
	tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.	
	2.L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	salvo i diversi casi previsti dalla legge in cui la	
	convocazione sia riservata ad altri.	
	3.L'avviso di convocazione deve contenere gli elementi	
	idonei a garantire la tempestiva informazione degli argomenti	
	da trattare, il loro elenco, il giorno, il luogo e l'ora	
	dell'adunanza.	
	4.Esso va inviato al domicilio dei soci quale risultante	
	dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato	
	per l'adunanza.	
	5.Può inviarsi con raccomandata a/r o semplice o anche	
	consegnato a mano e controfirmata, per ricevuta, dal socio	
	destinatario, o tramite fax munito del rapporto di ricezione.	
	6.L' assemblea è convocata presso la sede sociale o, in	
	via subordinata, nel comune in cui ha sede la società, oppure	
	altrove, purché nel territorio regionale.	
	7.L'avviso di convocazione conterrà anche le disposizioni	
	concernenti la seconda convocazione, fermo restando che questa	
	non può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima.	
	8.L'Assemblea, con le modalità di cui ai successivi	
	articoli, delibera su tutte le materie di ordinaria e	

	straordinaria amministrazione che vengono sottoposte al suo	
	esame, ed in particolare:	
	a)approva il bilancio consuntivo con la relazione	
	dell'Organo Amministrativo;	
	b)approva il bilancio sociale in conformità con le	
	linee guida stabilite con decreto del Ministero del	
	Lavoro e delle Politiche Sociali a norma del Decreto	
	Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e successive	
	modificazioni ed integrazioni;	
	c)provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo,	
	previa determinazione della sua composizione e della	
	durata del suo mandato, nonché alla sua revoca;	
	d)determina la misura dei compensi da corrispondersi	
	all'Organo Amministrativo per la sua attività collegiale,	
	tenendo conto di quanto previsto dalla lettera a) comma 2,	
	articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e	
	successive modificazioni ed integrazioni;	
	e)provvede alla nomina, se obbligatoria per legge o se	
	ritenuta comunque opportuna, ed alla revoca dei componenti	
	dell'organo di controllo, elegge tra questi il Presidente,	
	fissa i compensi loro spettanti;	
	f)conferisce e revoca, nei casi previsti dalla legge,	
	sentito l'organo di controllo, se nominato, l'incarico di	
	revisione legale dei conti e determina il corrispettivo	
	relativo all'intera durata dell'incarico;	

	g) delibera sulla responsabilità dell'Organo	
	Amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato della	
	revisione legale dei conti;	
	h) approva tutti i regolamenti interni ed in particolare	
	quello disciplinante il rapporto mutualistico;	
	j) delibera, con i quorum previsti negli articoli	
	successivi sia in prima sia in seconda convocazione,	
	l'introduzione e la soppressione delle clausole di	
	cui all'articolo 2514 del Codice Civile;	
	k) delibera l'emissione degli strumenti finanziari	
	previsti dal presente statuto;	
	l) delibera sul numero di quote minime che dovranno essere	
	sottoscritte dai soci;	
	m) provvede alla nomina dell'organo di cui agli articoli	
	7, comma 4 e 14, comma 2 determinando la durata e la	
	corresponsione di eventuali compensi in caso di attivazione su	
	controversie promosse dai soci.	
	Art. 20 Assemblea totalitaria	
	1. In ogni caso, anche in difetto delle precedenti	
	formalità, la deliberazione si intende adottata quando	
	ad essa partecipa l'intera compagine sociale composta	
	dai soci aventi diritto di voto e tutti gli	
	amministratori ed i sindaci sono presenti ed informati	
	della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	

Art. 21 Quorum costitutivi e deliberativi		
1.	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tanti	
	soci che siano titolari della metà più uno dei voti	
	spettanti a tutti i soci del Consorzio aventi diritto al	
	voto e delibera validamente con la maggioranza	
	favorevole del 70% (settanta per cento) dei voti	
	spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
2.	In seconda convocazione, l'assemblea di regola è	
	regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti	
	spettanti ai soci presenti o rappresentati e delibera	
	validamente con la stessa maggioranza favorevole del 70%	
	(settanta per cento) dei voti spettanti ai soci presenti e/o	
	rappresentati; in seconda convocazione l'Assemblea chiamata a	
	modificare lo statuto è regolarmente costituita quando siano	
	presenti e/o rappresentati tanti soci che siano titolari di	
	almeno il 70% (settanta per cento) dei voti spettanti a tutti	
	i soci del Consorzio aventi diritto di voto e delibera	
	validamente con la maggioranza favorevole del 100% (cento per	
	cento) dei voti spettanti ai soci presenti e/o rappresentati.	
3.	In deroga a quanto sopra, per la nomina delle cariche,	
	risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che	
	avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra	
	quelli espressi dai soci presenti e/o rappresentati in	
	Assemblea, secondo quanto precisato eventualmente in apposito	

	regolamento interno.	
	Art. 22 Diritto di voto	
	1. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci iscritti	
	nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano	
	in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.	
	2. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il	
	numero delle quote possedute.	
	Art. 23 Rappresentanza	
	1. Ogni socio avente diritto di voto può farsi	
	rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, purché	
	non amministratore né sindaco, che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ciascun socio delegato	
	può rappresentare fino ad un massimo di tre soci.	
	2. Le deleghe debbono essere conferite per iscritto,	
	menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate agli atti	
	sociali.	
	3. Le Associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela	
	del movimento cooperativo e gli organismi periferici delle	
	medesime, cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare	
	coi propri rappresentanti ai lavori dell'Assemblea, senza	
	diritto di voto.	
	Art. 24 Modalità di voto	
	1. Il voto deve manifestarsi palesemente in assemblea per	
	alzata di mano, salva diversa disposizione	
	dell'Assemblea; l'organo amministrativo può consentire	

	il voto per corrispondenza purché la votazione risulti	
	espressa con fax recante l'identificativo del mittente,	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telex o	
	telegramma.	
	2.L' organo amministrativo può altresì ammettere il voto	
	per tele-videoconferenza a condizione che sia possibile	
	garantire la contestualità della discussione, del voto e della	
	deliberazione.	
	3.Il voto per corrispondenza deve pervenire alla società	
	al momento della riunione.	
	4.Il voto per corrispondenza e/o quello per tele-	
	videoconferenza non vengono computati ai fini della regolare	
	costituzione delle assemblee in cui vengano posti in votazione	
	argomenti diversi da quelli previsti nell'ordine del giorno	
	dell'avviso di convocazione.	
	5.È vietato il voto segreto.	
	Art. 25 Presidenza dell'Assemblea	
	1.L'Assemblea nomina il Presidente della riunione ed il	
	segretario della stessa con il voto favorevole della	
	maggioranza dei presenti.	
	2.Il segretario può essere un non socio.	
	3.L'Assemblea nomina, con la stessa maggioranza, in caso	
	di necessità, due scrutatori.	
	4.Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	

	5. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità	
	della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	6. Il verbale delle Assemblies deve essere redatto dal	
	notaio nei casi previsti dalla legge o quando lo ritenga	
	opportuno l'organo amministrativo.	
	SEZIONE II - ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 26 Nomina Composizione Durata	
	1. Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di	
	Amministrazione composto da tre o più membri, su	
	decisione dei soci in sede di nomina.	
	2. Gli amministratori possono anche essere scelti tra non	
	soci tuttavia, la maggioranza di essi deve essere scelta tra i	
	soggetti mandatarî delle cooperative socie.	
	3. Gli eventuali amministratori non soci dovranno essere	
	scelti tenendo conto sia di quanto stabilito dal Decreto	
	Legislativo n. 39 dell'8 aprile 2013 che dei seguenti	
	requisiti:	
	- di onorabilità, che non ricorre se i soggetti	
	interessati si trovano in una delle seguenti	
	situazioni:	
	a. stato di interdizione legale ovvero interdizione	
	temporanea dagli uffici direttivi delle persone	
	giuridiche e delle imprese e, comunque, tutte le	

	situazioni previste dall'art. 2382 del codice	
	civile;	
	b.assoggettamento a misure di prevenzione	
	disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27	
	dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575,	
	e della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive	
	modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della	
	riabilitazione;	
	c.condanna con sentenza definitiva, passata in giudicato,	
	salvi gli effetti della riabilitazione:	
	1)alla reclusione per uno dei delitti	
	previsti nel titolo XI del libro V del	
	codice civile e nel regio decreto 16 marzo	
	1942, n.267;	
	2) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno	
	per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la	
	fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,	
	contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia	
	tributaria;	
	-di professionalità, che ricorre in presenza di	
	esperienza di almeno tre anni dell'esercizio di una o	
	più delle seguenti attività:	
	1)attività di amministrazione, direzione o	
	controllo a favore di società cooperative o	
	loro consorzi;	

	2)attività professionali in materie attinenti al	
	settore della cooperazione sociale;	
	-indipendenza, che ricorre in termini di assenza di	
	analoghe funzioni amministrative in altre società	
	cooperative sociali.	
	Agli amministratori soci si applicano i soli requisiti	
	di onorabilità e la sopravvenuta assenza dei requisiti	
	di onorabilità ed indipendenza comporta la decadenza	
	dalla carica.	
	Non possono essere nominati amministratori i soggetti di	
	cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del Decreto	
	Legislativo 165/2001.	
	4.Gli amministratori restano in carica da uno a tre	
	esercizi, secondo quanto stabilito di volta in volta	
	dall'Assemblea, e scadono alla data dell'Assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo	
	all'ultimo esercizio della loro carica.	
	5.Gli amministratori possono essere rieletti.	
	6.Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il	
	parere del Collegio Sindacale, se esistente, determinare il	
	compenso dovuto a quelli dei suoi membri, che siano investiti	
	di particolari cariche in conformità del presente statuto,	
	tenendo conto, di quanto previsto dalla lettera a) comma 2,	
	articolo 3 del Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017 e	
	successive modificazioni ed integrazioni.	

	7. Il Consiglio, qualora non vi abbiano provveduto i Soci	
	al momento della nomina, elegge nel suo seno il Presidente.	
	Art. 27 Convocazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui	
	deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda scritta	
	da almeno un consigliere, con indicazione delle materie	
	da discutere.	
	2. La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi	
	urgenti, anche tramite telegramma, fax o posta elettronica, in	
	modo che i consiglieri ed i sindaci effettivi ne siano	
	informati almeno un giorno prima della riunione.	
	3. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli amministratori in carica.	
	4. Le votazioni sono palesi.	
	5. Le deliberazioni sono validamente prese col voto	
	favorevole della maggioranza assoluta dei presenti ad	
	eccezione delle delibere in merito alla ammissione di nuovi	
	soci per le quali viene richiesta l'unanimità dei voti; in	
	caso di parità di voti prevale il voto espresso dal	
	Presidente.	
	6. Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni	
	interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una	

	determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura,	
	i termini, l'origine e la portata; se si tratta di	
	amministratore unico, deve altresì astenersi dal compiere	
	l'operazione, investendo della stessa l'Assemblea dei Soci. In	
	tali casi, la deliberazione della Assemblea dei Soci deve	
	adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per il	
	Consorzio dell'operazione.	
	Art. 28 Competenza e riunioni	
	1. L'organo amministrativo è investito, in via esclusiva,	
	dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria della Cooperativa; pertanto, compete	
	all'organo amministrativo, fra l'altro e a titolo	
	meramente esemplificativo:	
	a.curare l'esecuzione delle deliberazioni	
	dell'Assemblea;	
	b.redigere il bilancio consuntivo e la relazione ad esso,	
	conformemente alla norme di legge in materia ed a quanto	
	previsto del presente statuto;	
	c.redigere il Bilancio Sociale;	
	d.compilare i regolamenti interni;	
	e.stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere	
	inerenti l'attività sociale;	
	f.deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito agli enti o società, cui la	

	Cooperativa aderisce;	
	g.conferire procure, sia generali che speciali, ferma la	
	facoltà attribuita al Presidente;	
	h.nominare un direttore, determinandone le funzioni e la	
	retribuzione;	
	i.stipulare i contratti di costituzione e partecipazione	
	ai Gruppi Cooperativi Paritetici di cui all'articolo 2545	
	septies del Codice Civile, su mandato della Assemblea dei	
	Soci;	
	j.assumere e licenziare i dipendenti del Consorzio,	
	fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	k.deliberare, con l'unanimità del cento per cento dei	
	voti dei presenti, circa l'ammissione, il recesso e	
	l'esclusione dei soci, nonché le penali da applicarsi ai soci	
	esclusi;	
	l.comminare le sanzioni disciplinari previste dal	
	regolamento interno ai soci cooperatori inadempienti;	
	m.promuovere la costituzione di Consorzi o aderire a	
	quelli promossi da altre cooperative, compilando od approvando	
	i progetti di statuto relativi, determinando le quote di	
	capitale da sottoscrivere e nominando i delegati;	
	n.deliberare e compiere tutti gli atti e tutte le	
	operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	inerenti l'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di	
	quelli, che, per disposizioni di legge o del presente statuto,	

	siano riservati all'Assemblea generale.	
	Art. 29 Sostituzione degli amministratori	
	1.In caso vengano a mancare uno o più amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Art. 30 Presidente	
	1.Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	2.Egli è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	3.Egli ha anche facoltà di nominare avvocati e	
	procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il	
	Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od	
	amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	4.Può delegare parte dei propri poteri, in tutto o in	
	parte, ad un membro del Consiglio nonché, con speciale	
	procura, a dipendenti del Consorzio o a terzi.	
	5.Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione,	
	ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte	
	all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	6.Non possono assumere la presidenza i rappresentanti	
	delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui	

	all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo	
	2001, n. 165 e successive modificazioni.	
	SEZIONE III Organo di controllo	
	Art. 31 Organo di controllo	
	1.Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, del Codice Civile, il	
	Consorzio procede alla nomina dell'organo di controllo,	
	costituito da un solo membro effettivo, iscritto	
	nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti o	
	da un collegio sindacale, composto da tre membri	
	effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.	
	2.Il collegio sindacale, se nominato, è costituito da	
	revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.	
	4.L'organo di controllo dura in carica tre esercizi e	
	scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	5.I componenti dell'organo di controllo sono	
	rieleggibili.	
	6.Non possono essere nominati alla carica di componenti	
	dell'organo di controllo, e, se nominati, decadono	
	dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c..	
	7.I componenti dell'organo di controllo possono essere	
	revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La	

	decisione di revoca deve essere approvata con decreto del	
	Tribunale, sentito l'interessato.	
	8. In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un	
	componente dell'organo di controllo, subentrano i supplenti in	
	ordine di età. I componenti dell'organo di controllo restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del	
	collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati	
	scadono insieme con quelli in carica.	
	9. L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza	
	della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di	
	corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	10. A tal fine, i componenti dell'organo di controllo possono	
	in qualsiasi momento procedere, anche individualmente,	
	ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la	
	facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento a società controllate, sull'andamento	
	delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	11. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti	
	organi delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	12. Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione	

	e di controllo, i componenti dell'organo di controllo - sotto	
	la propria responsabilità ed a proprie spese - possono	
	avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia	
	non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità	
	e decadenza previste dall'art. 2399, C.C..	
	13. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei componenti dell'organo di	
	controllo l'accesso a informazioni riservate.	
	14. Il collegio sindacale o il sindaco unico, se nominato,	
	esercita anche il controllo legale ai sensi degli articoli	
	2409-bis e seguenti del Codice Civile.	
	15. L'organo di controllo relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	16. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che	
	deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio	
	sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni	
	del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei	
	presenti.	
	17. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	18. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze	
	delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di	

	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	19.L'organo di controllo deve effettuare le verifiche	
	previste dalla legge almeno ogni novanta giorni, con	
	conseguente verbalizzazione, in caso di nomina di organo	
	collegiale.	
	TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE	
	Art. 32 Patrimonio sociale	
	1.Il patrimonio sociale è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è	
	formato:	
	1.da un numero illimitato di quote nominative	
	sottoscritte dai soci;	
	2.dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di	
	cui al precedente articolo 17;	
	b. dalla riserva legale formata dagli utili di cui	
	all'articolo 376 e con il valore delle quote	
	eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi;	
	c.dalla riserva straordinaria;	
	d.dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo quote;	
	e.da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto	
	per legge.	
	2. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il	
	Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i	
	soci nei limiti delle quote sottoscritte ed	

	eventualmente assegnate.	
	3. Le riserve comunque costituite, non possono essere	
	distribuite fra i soci.	
	Art. 33 - Quote	
	1. Le quote dei soci sono nominative.	
	2. Nessun socio può avere una quota, il cui valore	
	nominale sia inferiore o superiore al limite consentito dalla	
	legge.	
	3. La riduzione del capitale sociale del Consorzio in	
	conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore	
	nominale delle quote dei soci nel seguente ordine: quote	
	sottoscritte dai soci; strumenti privi di diritti di	
	amministrazione di cui al precedente articolo 17.	
	TITOLO VII - GESTIONE SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 34 Esercizio sociale	
	1. L'esercizio sociale va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di	
	ogni anno.	
	2. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo le	
	disposizioni di legge in materia e con criteri di prudenza.	
	3. Nel bilancio devono essere riportati separatamente i	
	dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo	
	eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.	
	4. L'organo amministrativo deve indicare, nella relazione	
	di cui all'articolo 2428 del Codice Civile, i criteri seguiti	

	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società; nella stessa relazione l'organo amministrativo deve	
	altresì illustrare le ragioni delle determinazioni adottate	
	con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	5. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine	
	dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel	
	caso in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del	
	bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio	
	medesimo; in caso di dilazione del termine, l'organo	
	amministrativo ne segnala le ragioni nella relazione di cui	
	all'articolo 2428 del Codice Civile.	
	Art. 35 Destinazione dell'utile	
	1. L'Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili	
	annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da	
	pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come	
	segue:	
	a. non meno della percentuale prevista dal Codice	
	Civile al fondo di riserva legale;	
	b. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/92 e	
	successive modificazioni, nella misura di legge;	
	c. all'eventuale aumento gratuito del capitale	

	sottoscritto e versato nei limiti consentiti dalla legge in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali;	
	d.un dividendo ai soci, in misura non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2545	
	quinqües, secondo comma, del Codice Civile;	
	e.ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari	
	privi di diritti di amministrazione di cui al precedente	
	articolo 18;	
	f.l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria.	
	2. In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà	
	deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al	
	fondo di riserva legale, ad accezione di quelli da	
	destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per	
	il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini	
	fiscali.	
	TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE	
	Art. 36 Scioglimento	
	1. L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	stabilendone i poteri.	
	2. La società potrà, in qualunque momento, revocare lo	
	stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della	

	causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta	
	con le maggioranze previste per la modifica dell'atto	
	costitutivo e dello statuto.	
	3.I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni	
	riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	
	Art. 37 Clausola arbitrale	
	1. Le controversie derivanti dal presente statuto, comprese	
	quelle insorte in materia di recesso, ad eccezione di	
	quelle insorte in materia di esclusione e di diniego	
	alla domanda di ammissione, e le altre relative	
	all'interpretazione ed all'applicazione delle	
	disposizioni statutarie, regolamentari o delle	
	deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali	
	competenti, che dovessero insorgere tra la Cooperativa	
	ed i soci o tra i soci stessi devono essere rimesse	
	previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui	
	al successivo art. 38, alla decisione di un Arbitro	
	Unico, nominato dal Comitato Tecnico della Camera	
	Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio di	
	Ancona in conformità al suo Regolamento generale. La	
	presente clausola compromissoria ha per oggetto anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto,	
	è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione	

	dell'incarico.	
	2. Il ricorso all'Arbitro Unico deve essere comunicato con	
	lettera raccomandata entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla data dei provvedimenti che si intendono impugnare	
	o dal momento dell'insorgere della controversia, con la	
	precisazione dell'oggetto della controversia.	
	Art. 38 Tentativo di conciliazione	
	1. Le controversie di cui all'art. 37 devono essere	
	precedute dal tentativo di conciliazione da esperire	
	presso il Servizio di Conciliazione della Camera di	
	Commercio di Ancona.	
	2. Il procedimento di conciliazione si avvia con il	
	deposito di una domanda presso la Segreteria del	
	Servizio. La presentazione della domanda di	
	conciliazione interrompe il termine di cui al secondo	
	comma dell'art. 37.	
	3. Al procedimento di conciliazione si applicano il	
	Regolamento di Conciliazione del Servizio di Conciliazione	
	della Camera di Commercio di Ancona, nonché l'art. 39 del	
	Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA PREVALENTE	
	Art. 39 Divieti	
	1. È fatto divieto di:	
	a) distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	

	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato;	
	b)remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c)distribuire le riserve fra i soci.	
	Art. 40 Devoluzione patrimoniale	
	1.In caso di scioglimento del consorzio vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione ai sensi dall'art. 11 della Legge n. 59 del	
	31 gennaio 1992, dedotti il rimborso delle quote versate	
	dai soci, eventualmente rivalutate, e i dividendi	
	eventualmente maturati.	
	Art. 41 Osservanza dei requisiti delle cooperative a	
	mutualità prevalente	
	1.Le clausole di cui agli articoli 39 e 40 non possono	
	essere derogate né modificate dall'Assemblea, e devono	
	essere di fatto osservate di scioglimento del consorzio	
	vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio	
	sociale ai fondi.	
	TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 42 Rinvio a norme di legge	
	1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si	
	applicano le norme contenute nel Titolo VI del Libro V	

43 di 43